



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO STUDENTI

Art. 1.	Campo di applicazione.....	2
Art. 2.	Immatricolazione ai corsi di studio	2
Art. 3.	Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico o di studi accademici parziali	3
Art. 4.	Riconoscimento di attività formative professionalizzanti e abilità professionali	4
Art. 5.	Iscrizione a singoli insegnamenti	4
Art. 6.	Tipologie di iscrizione.....	5
Art. 7.	Iscrizione ad anni successivi al primo (corsi di studio di I e II livello)	5
Art. 8.	Piano carriera e carico didattico (corsi di studio di I e II livello).....	6
Art. 9.	Calendario accademico	6
Art. 10.	Regole per il sostenimento degli esami.....	7
Art. 11.	Regole per il sostenimento dell'esame finale.....	8
Art. 12.	Interruzione degli studi di I e II livello	9
Art. 13.	Rinuncia agli studi	9
Art. 14.	Sospensione degli studi.....	9
Art. 15.	Decadenza	10
Art. 16.	Trasferimenti in entrata e in uscita e passaggi interni.....	11
Art. 17.	Tasse e contributi	12
Art. 18.	Disciplina	13
Art. 19.	Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi	13
Art. 20.	Privacy - Informativa sul trattamento dei dati.....	14
Art. 21.	Norme comuni, finali e transitorie	14

Emanato con Decreto del Rettore n. 652 del 20/06/2019

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) agli iscritti ai Corsi di studio del Politecnico (D.M. 270/04 e ordinamenti previgenti);
 - b) agli iscritti alle Scuole di Specializzazione per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali scuole;
 - c) agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
 - d) agli iscritti ai corsi di Master Universitario di I e di II livello per quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi;
 - e) agli iscritti a singoli insegnamenti (anche provenienti da Atenei esteri con o senza programma di scambio);
 - f) agli iscritti ad altri percorsi di studio autonomamente attivati dal Politecnico con finalità di formazione permanente o aggiornamento, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi.
2. La qualifica di studente si ottiene con l'immatricolazione/iscrizione ai corsi di cui al punto 1.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano agli studenti di cui alle lettere a), e), f), del comma 1. Per quanto compatibili, si applicano anche agli studenti di cui alle lettere b), c), d), per i quali si rimanda alle norme specifiche presenti negli appositi Regolamenti e, ove previsti, nei Bandi di concorso che ne regolano l'accesso.
4. La regolamentazione in materia di didattica è competenza del Senato Accademico.
5. Le norme previste negli articoli che seguono si applicano anche agli studenti afferenti a programmi di mobilità internazionale per quanto compatibili con le specifiche disposizioni normate dall'ateneo.

Art. 2. Immatricolazione ai corsi di studio

1. Per immatricolarsi ai corsi di studio universitari occorre essere in possesso di idoneo titolo di studio e dei requisiti per l'accesso disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, dalla normativa vigente, e, ove previsti, dagli specifici Bandi che regolano annualmente termini e modalità delle eventuali prove d'ammissione.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre università italiane o estere. La contemporanea iscrizione è concessa solo per gli studenti provenienti da un altro Ateneo che abbiano provveduto alla sospensione della propria carriera presso tale Ateneo e solo fino a che tale sospensione è in atto.
3. L'immatricolazione viene effettuata a cura dello studente ammesso a un corso di studio attraverso la procedura online, con il pagamento della quota di immatricolazione ed è acquisita con riserva; essa deve essere perfezionata presso le Segreterie Studenti dell'Ateneo rispettando le indicazioni e le scadenze riportate nei bandi di ammissione, se previsti, o nei Regolamenti dei Corsi di Studio e sul sito web dell'Ateneo. Le

immatricolazioni effettuate con riserva e non perfezionate nei termini previsti comportano l'annullamento dell'immatricolazione con effetto risolutivo sugli eventuali atti di carriera intercorsi.

Art. 3. Riconoscimento di crediti in presenza di altro titolo accademico o di studi accademici parziali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento, per immatricolarsi al Politecnico di Torino se si è già in possesso di un titolo accademico o di studi accademici parziali già compiuti, è possibile richiedere la valutazione della carriera pregressa.
2. È possibile presentare domanda di valutazione della carriera pregressa per il riconoscimento di crediti formativi (CFU) nei casi che seguono:
 - per possesso di altro titolo accademico
 - per studi accademici parzialmente già compiuti
 - per avere svolto attività formative professionalizzanti e abilità professionali
 - per trasferimento da altro Ateneo
 - per passaggio interno di corso di studi
3. I Collegi dei corsi di studio effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, comunque in conformità e nei limiti previsti dagli ordinamenti didattici e dalle norme generali definite dal Senato Accademico.
4. Se si è già in possesso di un titolo accademico o di studi accademici parziali già compiuti, il candidato può essere immatricolato ai corsi di studio di I e II livello con abbreviazione di carriera, previa delibera del Collegio del corso di studio che procede alla valutazione degli studi compiuti individuando la parte della carriera che viene convalidata.
5. I crediti conseguiti in studi accademici di primo livello non potranno essere riconosciuti per gli insegnamenti afferenti ad un percorso di livello superiore.
6. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dalla normativa vigente e dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
7. Il Politecnico di Torino concede agli studenti che intendono chiedere il trasferimento da un'altra Università italiana al Politecnico di Torino di presentare domanda nel rispetto dei requisiti per l'accesso disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, dalla normativa vigente e, ove previsti, da specifici Bandi che regolano annualmente termini e modalità delle eventuali prove d'ammissione.
8. Nei casi sopra elencati gli studenti provenienti da altri Atenei dovranno comunque acquisire, di norma, presso il Politecnico di Torino almeno 60 crediti inclusa la prova finale per conseguire il titolo di primo livello e 50 crediti oltre la tesi per conseguire il titolo di secondo livello.
9. Alle stesse condizioni, di norma, possono richiedere il riconoscimento degli esami

superati nelle precedenti carriere gli studenti che hanno rinunciato agli studi o sono decaduti (studi accademici parzialmente già compiuti).

10. È possibile richiedere il cambio di corso di studio da parte di studenti dell'Ateneo che intendano proseguire il proprio percorso presso un diverso corso di studio. Possono presentare domanda di passaggio interno ad altro corso di laurea gli studenti che hanno conseguito i crediti previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza per poter accedere agli insegnamenti offerti nel secondo anno del corso di laurea.
11. Per l'accesso ai corsi di studio per i quali è previsto il numero programmato è necessario attenersi ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, alla normativa vigente e, ove previsti, a specifici Bandi che regolano annualmente termini e modalità delle eventuali prove d'ammissione.
12. Per i corsi di laurea magistrale i passaggi sono consentiti previa valutazione dei requisiti curriculari, della personale preparazione, dei requisiti linguistici previsti dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studi e, ove previsti, da quanto riportato negli specifici Bandi che regolano annualmente termini e modalità delle eventuali prove d'ammissione. Lo studente che chiede il passaggio ad altro corso di studio del Politecnico è iscritto nel nuovo corso, previa delibera del Collegio del corso di studio, il quale delibera individuando la parte della carriera che viene convalidata e la parte da svolgere.
13. Annualmente nel Portale della Didattica sono pubblicate le modalità e le scadenze per richiedere il riconoscimento dei crediti.
14. I crediti acquisiti a seguito di esami, eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti in sovrannumero rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano, di norma, nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 4. Riconoscimento di attività formative professionalizzanti e abilità professionali

1. Le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso il Politecnico di Torino, possono essere riconosciute come crediti formativi universitari nelle carriere degli studenti iscritti ai corsi di I e II livello, nella misura stabilita dalla normativa vigente.
2. Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
3. Il Senato accademico determina i criteri per il riconoscimento dei crediti.

Art. 5. Iscrizione a singoli insegnamenti

1. È possibile presentare richiesta d'iscrizione a singoli insegnamenti impartiti al Politecnico di Torino, senza l'obbligo di iscrizione al corso di studi che rilascia un

titolo accademico e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le strutture didattiche possono negare l'iscrizione ai singoli insegnamenti nel caso di assenza di conoscenze propedeutiche o nel caso in cui l'insegnamento richiesto abbia già raggiunto il numero massimo di iscritti.
3. L'iscrizione ai singoli insegnamenti di I e II livello offerti dal Politecnico di Torino è prevista nei seguenti casi:
 - a) per esigenze concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
 - b) per studenti iscritti presso atenei esteri;
 - c) per mancanza del requisito linguistico;
 - d) per integrazioni curriculari finalizzate all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale;
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studio che rilascia un titolo accademico, compresi i corsi del Politecnico di Torino.
5. Il superamento degli esami dei singoli insegnamenti può essere eventualmente riconosciuto allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio del Politecnico.
6. L'iscrizione ai singoli insegnamenti ha validità per un solo anno accademico.

Art. 6. Tipologie di iscrizione

1. Presso il Politecnico di Torino si iscrivono ai corsi di studio di I e di II livello studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale; per le due tipologie sono previsti diversi diritti e doveri. La diversificazione tra tipologie di iscrizione è legata come parametro didattico principale, al numero dei crediti formativi acquisibili in un anno accademico dall'una e dall'altra figura.
2. Le due tipologie di studente fanno riferimento a trattamenti distinti sia per gli importi della contribuzione studentesca sia per i benefici economici erogati dal Politecnico di Torino sia per quelli previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.
3. Lo studente definisce autonomamente il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale nel momento in cui compila il carico didattico annuale tenendo conto che l'istituto del part-time è previsto per studenti che abbiano un'esigenza legata a concomitanti impegni quali, a titolo di esempio: motivi di lavoro, di salute, per cura dei figli fino a cinque anni di età, impegno nella cura e assistenza di familiari, gravidanza/gravidanza a rischio.

Art. 7. Iscrizione ad anni successivi al primo (corsi di studio di I e II livello)

1. Lo studente del Politecnico si iscrive al nuovo anno accademico successivamente alla definizione del Piano carriera e del Carico didattico: in fase di iscrizione verrà richiesto il pagamento della prima rata della contribuzione dovuta, ove prevista. Lo studente che non effettua l'iscrizione e non è in regola con il pagamento della contribuzione non può svolgere alcun atto di carriera, compreso il sostenimento degli esami.

Art. 8. Piano carriera e carico didattico (corsi di studio di I e II livello)

1. Il piano carriera contiene tutti gli insegnamenti e le attività formative previste per il singolo studente con riferimento all'intero percorso formativo del corso di studio al quale lo studente è iscritto (insegnamenti obbligatori e opzionali per i quali, nel corso della carriera, lo studente dovrà effettuare le scelte) mentre il carico didattico contiene gli insegnamenti previsti nell'anno accademico di iscrizione.
2. Il piano carriera e il carico didattico del primo anno dei corsi di laurea sono assegnati automaticamente al momento dell'immatricolazione. Per tutti gli altri casi il piano carriera e il carico didattico si aggiornano all'inizio dell'anno secondo i termini previsti dal calendario accademico, salvo per gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale per i quali è prevista la definizione successivamente all'immatricolazione.
3. Lo studente può inserire nel proprio piano carriera un numero di crediti aggiuntivi, di norma, nel limite di 12 crediti oltre ai 180 previsti per la laurea triennale e i 120 per la laurea magistrale.
4. Gli studenti che, al termine del primo periodo didattico del primo anno, non avranno conseguito i crediti delle attività formative previste nel Regolamento didattico del corso di studio sono tenuti a partecipare alle attività di recupero appositamente organizzate nel secondo periodo didattico.
5. Gli studenti che, al termine del primo anno del corso di Laurea (D.M. 270/04), non avranno conseguito un determinato numero di crediti fra le materie di base determinate dal Regolamento didattico del Corso di studio non potranno aggiornare il carico didattico con nuove attività formative.

Art. 9. Calendario accademico

1. L'attività didattica si articola in due periodi didattici. Le informazioni complete sull'organizzazione delle lezioni e di tutte le attività didattiche sono reperibili nel calendario accademico pubblicato annualmente nel Portale della Didattica.
2. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario accademico.
3. Per ciascun periodo didattico viene erogato agli studenti, di norma, un numero massimo di trentasei crediti articolati su un numero massimo di quattro insegnamenti.
4. Nell'ambito della stessa giornata è consentita la presenza, di norma, di massimo due blocchi dello stesso insegnamento, fatta eccezione per i laboratori interdisciplinari di progettazione (atelier).
5. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono, nel rispetto delle linee guida del Senato Accademico, del calendario accademico dell'Ateneo e di quanto riportato nei commi precedenti, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e dei relativi esami, le modalità di definizione dell'orario delle attività didattiche, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
6. La pubblicità degli orari delle attività didattiche e degli appelli deve essere assicurata nei modi e con i mezzi più ampi possibili.

7. Al termine di ciascun periodo didattico deve essere prevista una sessione di esami di profitto.
8. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo e, di norma, all'inizio dell'anno accademico.
9. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dall'Ateneo secondo specifiche esigenze didattiche e devono essere comunicate con congruo anticipo.
10. Le prove finali per il conseguimento del titolo di I e II livello relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui termina l'anno accademico di riferimento; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di re iscrizione.
11. Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro sessioni.

Art. 10. Regole per il sostenimento degli esami

1. L'esame di profitto costituisce la procedura di verifica dell'acquisizione delle competenze individuali previste dagli obiettivi formativi degli insegnamenti.
2. Di norma lo studente dei corsi di studio di I e II livello potrà sostenere l'esame degli insegnamenti presenti nel proprio carico didattico dell'anno di iscrizione solo dopo che detti insegnamenti siano stati impartiti, quindi gli esami degli insegnamenti erogati nel secondo periodo didattico possono essere sostenuti a partire dalla sessione di luglio. Gli esami degli insegnamenti videoregistrati, di norma, si potranno sostenere in qualunque sessione, indipendentemente dal semestre di erogazione dell'insegnamento.
3. Le date delle sessioni degli esami di profitto e degli appelli sono pubblicate annualmente nel portale della didattica, di norma, all'inizio dell'anno accademico e comunque con congruo anticipo. Una volta fissata la data degli appelli non può essere anticipata. Eventuali richieste di deroghe, per gravi e giustificati motivi, devono essere autorizzate dal Vice Rettore per la Didattica. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con congruo anticipo e con le relative motivazioni, al Referente del corso di studio e al Coordinatore del Collegio dei corsi di studio che deve autorizzare il cambiamento.
4. È obbligatoria la prenotazione all'appello da effettuarsi attraverso l'apposita procedura presente nella pagina personale dello studente nel Portale della Didattica.
5. L'esame può essere sostenuto entro il termine dell'anno accademico successivo rispetto a quello di attivazione dell'insegnamento: pertanto, qualora un insegnamento venga spento, sarà possibile sostenere l'esame fino all'ultima sessione d'esami dell'anno successivo (settembre). Eventuali richieste di deroghe devono essere autorizzate dal Vice Rettore per la Didattica. Di norma, dopo tale termine l'insegnamento non superato sarà sostituito nel carico didattico da un insegnamento attivo indicato dal Collegio del proprio corso di studio.
6. Per i corsi di studio di I e II livello gli appelli sono organizzati in tre sessioni annuali (invernale, estiva e autunnale). Le sessioni di esami di profitto invernale e quella estiva sono previste al termine, rispettivamente, del I e II periodo didattico. Tali sessioni prevedono due appelli per gli insegnamenti del periodo didattico appena concluso e un

appello per gli insegnamenti dell'altro periodo. Nelle sessioni in cui sono previsti due appelli è consentito ripetere l'esame non superato. La sessione autunnale prevede un solo appello per tutti gli insegnamenti dell'anno accademico. Salvo diverse disposizioni, durante le prove non è consentito l'uso di apparecchiature elettroniche che potrebbero permettere il collegamento con soggetti o fonti esterne per acquisire informazioni utili allo svolgimento delle prove. Le prove devono essere svolte individualmente e devono essere frutto delle proprie capacità. Chiunque sia trovato a copiare può essere deferito alla commissione di disciplina. Nei casi in cui sia necessario avvalersi di documenti o testi occorre attenersi alle norme in materia di diritto d'autore e citare sempre la fonte dalla quale sono stati acquisiti.

7. Gli esami di profitto sono di esclusiva responsabilità del docente titolare dell'insegnamento che definisce le modalità d'esame che devono essere valide per l'intero anno accademico ed essere rese pubbliche all'inizio dello stesso. La commissione degli esami di profitto è composta da un minimo di 2 membri incluso il titolare dell'insegnamento. Possono far parte della commissione professori e ricercatori dell'Ateneo e gli esperti della materia vincolati da un rapporto giuridico di ricerca/didattica in essere con l'Ateneo (docente a contratto, assegnista di ricerca, dottorando). La verbalizzazione è in capo al solo titolare dell'insegnamento.
8. I Collegi dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli hanno la responsabilità della valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
9. A ciascuno studente è assicurata la possibilità di visionare le proprie prove scritte. Le prove orali sono pubbliche.

Art. 11. Regole per il sostenimento dell'esame finale

1. La prova finale (I livello), alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'occasione formativa a completamento del percorso oppure può rappresentare uno specifico approfondimento di una materia di insegnamento. Per i corsi di I livello la prova finale, di norma, consiste nella redazione di un elaborato scritto e per esso non è necessaria una discussione pubblica.
2. Per il conseguimento del titolo di II livello la prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Possono svolgere la funzione di relatore i docenti interni o i docenti esterni titolari di insegnamento del Politecnico di Torino.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono modalità e caratteristiche della prova finale e della tesi, nel rispetto delle linee guida stabilite dagli organi di Ateneo e della normativa vigente.
4. Per sostenere l'esame finale di dottorato e di specializzazione è necessario aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle norme specifiche che regolano le carriere di detti corsi.
5. La prova finale e la tesi devono essere svolte individualmente, se per lo svolgimento è necessario avvalersi di documenti o testi occorre attenersi alle norme in materia di diritto

d'autore e citare sempre la fonte dalla quale sono stati acquisiti.

Art. 12. Interruzione degli studi di I e II livello

1. L'interruzione della carriera è da considerarsi tale quando non si effettui l'iscrizione all'anno accademico.
2. Per riprendere la carriera interrotta lo studente versa, oltre alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione per gli anni in cui non è stato iscritto secondo quanto annualmente pubblicato nel Regolamento sulla contribuzione studentesca e nella Guida alla Contribuzione Studentesca. La carriera potrà essere riattivata previa valutazione della non obsolescenza dei crediti formativi maturati, per gli studenti afferenti agli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, da parte della struttura didattica competente.
3. Gli anni di interruzione non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.

Art. 13. Rinuncia agli studi

1. Gli studenti che non intendono continuare gli studi universitari possono rinunciare formalmente al proseguimento degli stessi, manifestando la loro volontà in modo chiaro ed esplicito, senza condizioni, termini o clausole che ne restringano l'efficacia. Tutti i certificati rilasciati, relativi alla carriera universitaria precedentemente e regolarmente percorsa, sono integrati da una dichiarazione attestante la rinuncia agli studi.

La rinuncia è irrevocabile e incondizionata, comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa e produce la perdita della condizione di studente; non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, purché attivo e nel rispetto delle regole di ammissione.

Art. 14. Sospensione degli studi

1. La **sospensione** è un'interruzione volontaria e temporanea della carriera dello studente. Può essere concessa ad uno studente iscritto regolarmente nei seguenti casi:
 - a) iscrizione ad un corso di studi presso un'Università estera, limitatamente alla durata normale degli studi e per un periodo non inferiore ad un anno accademico;
 - b) iscrizione ad un corso di specializzazione, dottorato di ricerca o master di I/II livello, limitatamente alla durata normale degli studi e per un periodo non inferiore ad un anno accademico;
 - c) iscrizione ad un corso di studio presso un'Accademia militare;
 - d) svolgimento del servizio militare o civile, per l'anno accademico nel quale si svolge il servizio;
 - e) maternità/paternità (per l'anno di nascita del figlio o per quello successivo);
 - f) in caso di ricovero ospedaliero prolungato o infermità gravi dello studente o di un familiare.
2. La sospensione deve essere richiesta nell'anno accademico precedente quello per cui la si richiede. Di conseguenza l'iscrizione all'anno accademico per cui si chiede la sospensione

non deve essere effettuata. Nei soli casi di cui al precedente punto 1 e) e 1 f) è possibile richiedere la sospensione pur avendo formulato l'iscrizione.

3. La sospensione può essere chiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria nei casi di cui al precedente punto 1 a), b), c), d), mentre non è soggetta a restrizioni per i casi di cui al precedente punto 1 e) e 1 f).
4. Allo studente immatricolato (quindi iscritto per la prima volta a questo Ateneo) la sospensione può essere concessa solo per i casi di cui al precedente punto 1 e) e 1 f).
5. Durante il periodo di sospensione lo studente non può compiere alcun atto di carriera (sostenere esami, preparare la prova finale/tesi etc). Lo studente può richiedere alla segreteria il rilascio di certificati relativi alla propria carriera, sui quali verrà riportato il periodo di interruzione ma non la motivazione della stessa.
6. Le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e la successiva ripresa degli studi sono pubblicate nel Portale della Didattica.
7. Gli eventuali anni di sospensione non vengono computati nel calcolo dei termini per la decadenza.

Art. 15. Decadenza

1. Lo studente iscritto ad un corso di Laurea secondo l'ordinamento di cui al D.M. 270/04 incorre nella decadenza nei seguenti casi:
 - a) lo studente che non supera entro due anni gli esami obbligatori del primo anno utili per accedere agli insegnamenti del secondo anno del percorso formativo, è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera;
 - b) lo studente che non supera esami per tre anni consecutivi oppure che non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la prova finale) in 6 anni è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera.
2. Lo studente iscritto ad un corso di Laurea Magistrale che non supera esami per due anni consecutivi oppure che non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la tesi) in 4 anni è considerato decaduto e non potrà continuare gli studi nella medesima carriera.
3. Lo studente iscritto ad un corso di Laurea secondo l'ordinamento di cui al D.M. 509/99 incorre nella decadenza se non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la prova finale) in 6 anni.
4. Lo studente iscritto ad un corso di Laurea Specialistica secondo l'ordinamento di cui al D.M. 509/99 incorre nella decadenza se non conclude tutti gli esami previsti (esclusa la tesi) in 4 anni.
5. Lo studente iscritto ad un corso di studio secondo gli Ordinamenti previgenti il D.M. 509/99 incorre nella decadenza ai sensi dell'art. 149 del T.U. approvato con R.D. n. 1592 del 1933.
6. Nel caso previsto al punto 1a) se lo studente intende riprendere gli studi in un corso di Laurea attivo dovrà obbligatoriamente rifare la prova di ammissione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria.

7. Per i casi di cui al punto 1 b) e 2 lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo corso di Laurea o Laurea Magistrale (se attivo) senza dovere nuovamente sostenere il test/la prova/la verifica di ingresso (ove previsto/a).
8. Per i casi di cui al punto 3, 4 e 5 lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al corso di studio equivalente senza dovere nuovamente sostenere il test/la prova/la verifica di ingresso (ove previsto/a). Per la valutazione dell'equivalenza si fa riferimento alle tabelle di equipollenza ed equiparazione tra i titoli di studio stabilite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
9. La prova di ammissione, indipendentemente dall'ordinamento di afferenza, dovrà essere sostenuta in caso sia previsto un test ad accesso programmato a livello nazionale.
10. Gli anni di iscrizione part-time contano 0,5/anno.
11. Gli anni di mancata iscrizione vengono conteggiati 1.
12. È ammessa un'istanza al Rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e certificabile motivazione.
13. Gli studenti afferenti ad un progetto di mobilità Incoming non sono soggetti a decadenza in quanto la loro carriera è definita da specifici accordi con Università Partner europee nell'ambito del programma Erasmus+, di accordi bilaterali/accordi quadro e di doppio titolo con Atenei europei ed extra-europei.
14. È possibile il riconoscimento nella nuova carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.

Art. 16. Trasferimenti in entrata e in uscita e passaggi interni

1. Per congedo s'intende il trasferimento da parte di uno studente iscritto al Politecnico di Torino che intenda proseguire il proprio percorso di studi di I o di II livello presso un altro Ateneo o Istituto di Istruzione Superiore. È responsabilità dello studente interessato informarsi preventivamente presso l'Ateneo di destinazione in merito ai termini, alle modalità e alle date per effettuare la procedura di trasferimento.

La domanda di congedo deve essere predisposta secondo le procedure definite dall'Ateneo.

Se il corso di studio di destinazione del trasferimento è a numero programmato è necessario il nulla osta dell'università d'accoglienza, da richiedersi alla segreteria dell'Ateneo in cui lo studente intende trasferirsi. Qualora lo studente congedato ritorni presso il Politecnico senza aver compiuto alcun atto di carriera universitaria è reintegrato nella carriera precedente, salvo il caso in cui nell'anno accademico di rientro incorra la decadenza. Lo studente non può tornare presso il Politecnico nello stesso anno accademico salvo giustificati gravi motivi. Dopo il trasferimento allo studente sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. In particolare a partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento allo studente non è più consentito sostenere alcun esame di profitto.

2. Per passaggio interno s'intende il cambio di corso di studio da parte di studenti dell'Ateneo che intendano proseguire il proprio percorso di studi presso un diverso corso di studio.

Possono presentare domanda di passaggio interno ad altro corso di laurea gli studenti che hanno conseguito i crediti previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio per poter accedere agli insegnamenti offerti nel secondo anno del corso di laurea.

Per l'accesso ai corsi di studio per i quali è previsto il numero programmato è necessario attenersi ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, dalla normativa vigente e, ove previsti, a specifici Bandi che regolano annualmente termini e modalità delle eventuali prove d'ammissione.

Per i corsi di laurea magistrale i passaggi sono consentiti previa valutazione dei requisiti curriculari, della personale preparazione e dei requisiti linguistici previsti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

Annualmente nel Portale della Didattica sono pubblicate le modalità e le scadenze per il trasferimento da un corso di studio ad un altro, sia all'interno del Politecnico, sia da o per un'altra università.

Lo studente che chiede il passaggio ad altro corso di studio del Politecnico è iscritto nel nuovo corso, previa delibera del Collegio del corso di studio, il quale delibera individuando la parte della carriera che viene convalidata e la parte da svolgere.

3. Lo studente che intende chiedere il trasferimento da un'altra Università italiana al Politecnico di Torino deve presentare domanda dopo aver preso visione delle disposizioni annuali che il Politecnico pubblica nel portale della didattica nelle quali sarà precisata l'eventuale necessità del sostenimento della prova di ammissione o per le lauree magistrali la valutazione dei requisiti curriculari, della personale preparazione e dei requisiti linguistici previsti dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio nonché le modalità e le scadenze entro le quali avviare il trasferimento.

Art. 17. Tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, nel rispetto delle norme di legge, la contribuzione studentesca dovuta per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per le diverse tipologie di iscrizione, nonché le eventuali riduzioni in base alle condizioni economiche e al merito scolastico. Entità, tempi e modi di pagamento sono pubblicati nel Regolamento sulla contribuzione studentesca e nella Guida sulla contribuzione studentesca.
2. Il Regolamento e la Guida determinano inoltre il trattamento degli studenti in programma di scambio, qualora esso non sia regolamentato dall'accordo tra gli Atenei, nonché il trattamento degli studenti che intendono rinunciare agli studi, di coloro che si iscrivono provenienti da altri Atenei, così come i costi per atti amministrativi in cui è concessa la possibilità di procedere oltre i termini.
3. Lo studente non in regola col pagamento della contribuzione studentesca o di altre somme non può effettuare alcun atto di carriera universitaria (iscrizioni, esami, rinuncia ecc.), non può trasferirsi ad altra sede; al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente la contribuzione studentesca e altre somme eventualmente dovute.

Art. 18. Disciplina

1. Lo studente, iscritto ad uno dei percorsi di studio erogati dal Politecnico è tenuto ad osservare le norme di legge, statutarie e regolamentari e le regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi dell'integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria, anche al di fuori delle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente e lesivi della dignità e onore dell'Ateneo.
2. Agli studenti colpevoli di suddetti comportamenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo determinato;
 - c) esclusione temporanea dall'utilizzo di servizi quali biblioteche, laboratori, WI-FI, ecc., per un periodo determinato;
 - d) esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dal Politecnico e/o l'assegnazione di collaborazioni part-time;
 - e) esclusione temporanea dal Politecnico con inibizione di qualsiasi atto di carriera, compreso il trasferimento ad altra sede o altro corso di studio, fino ad un massimo di 3 anni.
3. Le sanzioni inflitte non pregiudicano il diritto – dovere del Politecnico di rivolgersi all'autorità giudiziaria nel caso di reati civili o penali.
4. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico.
5. Il Senato Accademico nomina, su proposta del Rettore, una commissione di disciplina delegata, che avvia l'esame dei fatti a seguito di relazioni scritte a lei indirizzate. Il Senato Accademico dovrà nominare uno studente tra gli iscritti ai corsi di laurea di I e di II livello e uno iscritto tra i corsi di Dottorato; essi integreranno la commissione in relazione al livello di studi dello studente oggetto di convocazione (per gli studenti di Master e della Scuola di Specializzazione integrerà la commissione il componente iscritto al Dottorato).
6. La commissione convoca lo studente, per sentire le sue difese, prima di comminare una sanzione.
7. La sanzione eventualmente inflitta dalla commissione è comunicata dalla stessa allo studente per iscritto. Lo studente può proporre appello al Rettore, entro dieci giorni lavorativi dalla data della notifica; la decisione del Rettore è inappellabile.
8. In caso di congedo per altro Ateneo, le sanzioni disciplinari inflitte sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Art. 19. Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 11 del DM 270/2004 l'università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti,

- organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.
2. L'Ateneo promuove la partecipazione degli studenti ai procedimenti riguardanti la loro carriera e assicura l'esercizio del diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.
 3. L'Ateneo, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
 4. Lo studente è tenuto a prendere visione di tutte le norme e le informazioni pubblicate ogni anno nel Portale della Didattica e nella pagina personale dello studente nonché nelle bacheche on line dell'Area Gestione Didattica.
 5. Lo studente è tenuto a mantenere aggiornati i recapiti di residenza, di domicilio nonché i numeri di telefono attraverso l'apposita procedura on line presente nella pagina personale del Portale della Didattica.
 6. La comunicazione tra l'Ateneo e lo studente avviene prioritariamente attraverso la posta istituzionale alla casella assegnata in fase di immatricolazione s<matricola>@studenti.polito.it. Specifiche comunicazioni potranno essere inviate anche tramite sms al numero del cellulare.
 7. Allo studente immatricolato, il Politecnico rilascia una tessera magnetica con fotografia per il riconoscimento all'interno dell'Ateneo.

Art. 20. Privacy - Informativa sul trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, è effettuato dal Politecnico di Torino esclusivamente per i fini istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.
2. L'informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e i diritti spettanti è visionabile <https://didattica.polito.it/privacy/>. Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. Per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico di Torino, nella versione inglese Data protection officer, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti è contattabile a: dpo@polito.it

Art. 21. Norme comuni, finali e transitorie

1. È ammesso presentare istanze concernenti la carriera universitaria degli studenti. Le istanze vanno presentate al Rettore o suo delegato che per esprimersi possono avvalersi di

una Commissione all'uopo nominata.

2. Laddove il presente regolamento definisce regole che “di norma” vanno applicate, si intende che tali regole possono essere derogate esclusivamente dagli organi di Ateneo o dal Rettore che può avvalersi della Commissione di cui al precedente comma 1.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicabilità al Politecnico di ogni norma contrastante o incompatibile; in particolare cessa di avere efficacia il Regolamento Studenti emanato con Decreto del Rettore n. 714 del 16 luglio 2018.